



# FÙLCROS NEWS

## **Esterometro: trasmissione tramite SDI rinviata al 01.07.2022**

*Numero 35 del 21 dicembre 2021*

### **PREMESSA**

A norma dell'art. 1 co. 3-bis del D.lgs. 127/2015, per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare periodicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni:

- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

La presente circolare analizza le principali novità connesse all'adempimento della Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. "Esterometro") alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.L. 146/2021.

Infatti, a seguito della modifica normativa, viene differito all'01/07/2022 la comunicazione delle informazioni in via obbligatoria attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), adottando il medesimo formato della fattura elettronica.

## **NUOVA MODALITA' DI TRASMISSIONE DAL 01/01/2022 ED OBBLIGATORIA DAL 01/07/2022**

Secondo il provv. Agenzia delle Entrate n.293384/2021 del 28/10/2021 la trasmissione dei dati, con riferimento alle operazioni effettuate dall'1.7.2022, avviene:

- per le operazioni attive nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file XML con codice destinatario "XXXXXXX";
- per le operazioni ricevute, da soggetti non stabiliti in Italia, trasmettendo al Sistema di Interscambio file XML contraddistinti, a seconda dei casi, dai codici "TipoDocumento" TD17, TD18 o TD19, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che documenta l'operazione o a quello di effettuazione della stessa con codice destinatario "XXXXXXX".

### ***Codici tipo documenti per la trasmissione via SdI***

<b>Codice</b>	<b>Tipo documento</b>
<b>TD17</b>	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (EU ed estere)
<b>TD18</b>	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
<b>TD19</b>	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72 (Rappresentanti fiscali)

### ***Codici natura per la trasmissione via SdI***

<b>Codice</b>	<b>Natura dell'operazione</b>
<b>N1</b>	Esclusa ex art. 15 del DPR 633/72
<b>N2</b>	Non soggetta
<b>N2.1</b>	Non soggette a IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72

<b>N2.2</b>	Non soggette - Altri casi
<b>N3</b>	Non imponibili
<b>N3.1</b>	Non imponibili - Esportazioni
<b>N3.2</b>	Non imponibili - Cessioni intracomunitarie
<b>N3.3</b>	Non imponibili - Cessioni verso San Marino
<b>N3.4</b>	Non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni alle esportazioni
<b>N3.5</b>	Non imponibili - A seguito di dichiarazioni di intento
<b>N3.6</b>	Non imponibili - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
<b>N4</b>	Esenti
<b>N5</b>	Regime del margine - IVA non esposta in fattura
<b>N6</b>	Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
<b>N3.3</b>	Non imponibili - Cessioni verso San Marino
<b>N3.4</b>	Non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
<b>N3.5</b>	Non imponibili - A seguito di dichiarazioni di intento
<b>N3.6</b>	Non imponibili - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

<b>N4</b>	Esenti
<b>N5</b>	Regime del margine - IVA non esposta in fattura
<b>N6</b>	Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di auto fatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
<b>N6.1</b>	Inversione contabile - Cessione di rottami e altri materiali di recupero
<b>N6.2</b>	Inversione contabile - Cessione di oro e argento puro
<b>N6.3</b>	Inversione contabile - Subappalto nel settore edile
<b>N6.4</b>	Inversione contabile - Cessione di fabbricati
<b>N6.5</b>	Inversione contabile - Cessione di telefoni cellulari
<b>N6.6</b>	Inversione contabile - Cessione di prodotti elettronici
<b>N6.7</b>	Inversione contabile - Prestazioni comparto edile e settori connessi
<b>N6.8</b>	Inversione contabile - Operazioni settore energetico
<b>N6.9</b>	Inversione contabile - Altri casi Il codice N6.9 non è utilizzabile per gli acquisti in reverse charge da soggetti non stabiliti in Italia (risposta Agenzia delle Entrate a Telefisco 28.1.2021).
<b>N7</b>	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione ed elettronici)

Come già descritto precedentemente, con la conversione in legge del D.L. 146/2021, **viene rinviato al 01/07/2022 l'obbligatorietà della comunicazione dell'esterometro attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)**, salvo aggiornamenti delle specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, resta facoltativa la trasmissione via SDI dei dati delle operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti, **essendo la fattura elettronica pienamente sostitutiva dell'obbligo comunicativo**, ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del D.lgs. 127/2015.

Resta, quindi, possibile per i soggetti passivi nazionali:

- emettere fattura elettronica in formato XML, per le operazioni attive;
- emettere autofattura in formato XML, per le operazioni ricevute da soggetti stabiliti al di fuori dell'unione europea.
- avvalersi della procedura di integrazione elettronica per le fatture ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Ue.

#### **FACOLTA' PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022**

Con il rinvio della nuova disciplina, l'esterometro potrà essere inviato ancora per tutto il primo semestre 2022, secondo le attuali modalità e termini. Infatti, qualora non si opti per l'adozione della nuova modalità di trasmissione tramite SDI, dovranno ancora essere trasmessi trimestralmente i dati entro:

- il 2 maggio 2022, per le operazioni effettuate nel primo trimestre 2022, essendo il 30 aprile un sabato;
- il 22 agosto 2022, per le operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022, essendo il 20 agosto un sabato e operando l'ulteriore differimento di cui all'art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006.

## **TRASMISSIONE DATI 31/01/2022**

Si precisa che entro il 31 gennaio 2022, dovranno comunque essere trasmessi i dati delle operazioni effettuate nel quarto trimestre 2021

Fùlcros Commercialisti per l'Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

### **Riferimenti**

Dott.ssa Mara Rinaldi, mail [mararinaldi@fulcros.it](mailto:mararinaldi@fulcros.it)

Dott. Andrea Piastra, mail [andreapiastra@fulcros.it](mailto:andreapiastra@fulcros.it)